

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il **Comune di Balme** (di seguito "**Ente**" o "**Parte**"), avente sede legale in Balme (TO), via Capoluogo n. 139, C.F. 83002910012, P.Iva: 04960710012 in persona del Suo rappresentante legale, il Sindaco, sig. Giovanni Battista Castagneri, nato a Lanzo Torinese (TO) il 28/02/1969, C.F. CSTGNN69B28E445V, elett.me dom. ai fini del presente protocollo presso la sede legale dell'Ente

E

Il **Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell'Università di Torino** (di seguito "**Dipartimento di Management**" o "**Parte**"), avente sede legale in Torino, corso Unione Sovietica n. 218 bis, C.F. 80088230018, P. IVA 02099550010, così rappresentato:

- dalla Direttrice Prof.ssa Francesca Culasso, nata a Moncalieri il 12 agosto 1973, dom.ta per il presente atto presso la sede del Dipartimento di Management, in Torino, Corso Unione Sovietica, 218/bis, nominata con D.R. 3422 del 2021 e autorizzata alla stipula del presente protocollo di collaborazione a seguito di approvazione con delibera del Consiglio di Dipartimento di Management, n. ____ del ____ 2024;
- e dalla dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca, nata a Torino il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto;

entrambe domiciliate, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Management, (di seguito, collettivamente, indicate anche come le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a) L'Università, con il Dipartimento di Management, che - nelle persone afferenti alla Sezione di Scienze merceologiche - vanta esperienze di ricerca e terza missione correlate a progetti di sviluppo territoriale della montagna, con particolare riferimento a strategie per il turismo sostenibile dei territori della Terre Alte.
- b) La medesima sezione di Scienze merceologiche svolge attività di ricerca e di didattica sui sistemi di gestione integrati di attività economiche dei territori, per la implementazione di modelli per lo sviluppo sostenibile in ambito turistico (green a smart tourism) e agroalimentare.
- c) Il Comune di Balme, il più alto comune delle valli di Lanzo in Val d'Ala, si propone come meta turistica di escursionismo ed alpinismo a stretto contatto con la natura, offrendo una serie numerosa di circuiti di trekking ed escursioni, sia in ambiente estivo che invernale.
- d) Le Parti riconoscono che lo sviluppo della ricerca nel settore dello sviluppo territoriale nel settore del turismo green e smart costituisce un'opportunità di interesse strategico e valore scientifico, anche in

virtù delle potenziali ricadute in termini di partecipazione a programmi ed iniziative a livello nazionale e internazionale.

- e) Le Parti hanno manifestato l'interesse a collaborare per individuare gli ambiti di reciproco interesse, attraverso la messa in atto di azioni di sistema per rafforzare le rispettive competenze e risorse nel settore di cui sopra e per realizzare eventuali progetti di ricerca scientifica che siano di supporto allo sviluppo delle attività di entrambe le Parti.
- f) La collaborazione corrisponde agli interessi di natura pubblica perseguiti dalle due amministrazioni consistenti nell'attività di ricerca e nel perseguimento di obiettivi di trasparenza, correttezza e buon andamento.
- g) La concorrenza di interessi pubblici correlati alle funzioni istituzionali consente il ricorso agli accordi ex art. 15, l. 7 agosto 1990, n. 241.

**TANTO PREMESSO, COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PROTOCOLLO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Oggetto

Le Parti si impegnano ad avviare una collaborazione che concerna i seguenti ambiti:

1. Analisi del territorio e delle sue filiere, con particolare riferimento ai comparti dell'agricoltura e del turismo.
2. Valutazione delle filiere di cui sopra ed analisi di possibili strategie di sviluppo e valorizzazione territoriale in chiave green e smart.

Le parti, relativamente agli ambiti di cui sopra, intendono instaurare una collaborazione scientifica avente come obiettivi:

1. La collaborazione nella definizione e scrittura congiunta di iniziative progettuali;
2. La ricerca di linee e canali di finanziamento (europee, nazionali, regionali, provinciali e comunali, concorsi) di tali iniziative;
3. La partecipazione in maniera congiunta eventi ed iniziative sul territorio, anche su proposta e con la collaborazione delle associazioni che operano sul territorio;
4. La realizzazione di articoli o altro materiale utile ai punti di cui sopra.

Articolo 2 - Accordi Attuativi

Per lo sviluppo di eventuali progetti ai sensi dell'art. 1, le Parti potranno sottoscrivere specifici accordi attuativi. Resta inteso che ciascuna Parte sarà pienamente libera di concludere o meno detti accordi.

In caso di contrasto tra il contenuto degli accordi attuativi e il contenuto del presente Protocollo, quest'ultimo prevarrà sugli accordi attuativi, salvo ove questi ultimi dichiarino espressamente di derogare all'accordo.

Articolo 3 - Durata e recesso

Il Protocollo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà durata di anni 3. È esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte a mezzo PEC. In tale caso la cessazione del presente Protocollo non produce effetti automatici sugli Accordi Attuativi in essere al momento del recesso.

Alla scadenza del Protocollo, come pure in caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e/o previste dagli eventuali accordi attuativi già stipulati durante il periodo di validità del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 4 - Nomina dei referenti

Ciascuna Parte è tenuta a nominare un proprio referente cui è affidato il compito di gestire i rapporti fra le parti.

Ai fini di cui sopra:

l'Ente, nomina come suo referente il Sindaco, Sig. Castagneri Giovanni Battista;

il Dipartimento di Management nomina come referente e responsabile scientifico del presente protocollo il Prof. Stefano Duglio.

Successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte può nominare come proprio referente un soggetto diverso da quello sopra indicato; in tale caso la nomina del nuovo referente andrà comunicata all'altra Parte.

Articolo 5 - Aspetti economici

Il presente Protocollo d'intesa non comporta obblighi economici reciproci a carico delle Parti e ciascuna Parte sosterrà in proprio gli eventuali costi e spese connessi, ivi espressamente inclusi i costi relativi al proprio personale o ai terzi eventualmente coinvolti.

Eventuali obblighi economici a carico delle Parti connessi all'esecuzione di specifiche attività di collaborazione saranno stabiliti negli accordi attuativi, fermo restando quanto previsto nell'art. 7 del presente protocollo.

Articolo 6 - Diritti di Proprietà Intellettuale

Resta inteso che i dati e i materiali preesistenti al presente protocollo di intesa e agli accordi attuativi coperti da proprietà intellettuale/industriale/brevetti e, in generale, tutto quanto messo a disposizione

da una Parte in esecuzione dell'attività collaborativa disciplinata dal presente Protocollo, resterà nella sua titolarità.

Le Parti convengono che, fermi restando i diritti morali dell'autore, ove i materiali concepiti, sviluppati, realizzati o creati in esecuzione del protocollo e degli accordi attuativi (di seguito, i "Risultati") risultino tutelabili ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale o industriale, la proprietà dei medesimi e tutti i relativi diritti di sfruttamento - anche tramite/a favore di terzi - (a titolo esemplificativo e non esaustivo: creazione, distribuzione e utilizzo dei risultati e di opere derivate, presentazione di domande di brevetto, utilizzo in processi industrializzati) sono da considerarsi equamente distribuiti tra le Parti.

Ferma restando l'obbligazione di riservatezza di cui all'art. 10, il know how sviluppato durante l'esecuzione delle attività di cui al presente protocollo e agli accordi attuativi potrà essere utilizzato liberamente dalle Parti nell'ambito delle proprie rispettive attività.

Ciascuna Parte garantisce che quanto dalla stessa reso disponibile o consegnato all'altra Parte in esecuzione del presente protocollo e degli accordi attuativi:

- è legittimamente e pienamente utilizzabile come previsto nel presente protocollo e negli accordi attuativi;
- non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi assumendosi ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione a eventuali danni che, in difetto, la controparte, i suoi aventi causa o i terzi venissero a subire.

Articolo 7 - Coinvolgimento di terzi

Nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo e agli Accordi Attuativi, ciascuna Parte potrà avvalersi di soggetti esterni ad essa, nel rispetto di quanto stabilito nei medesimi (e, in particolare, dalle previsioni in tema di riservatezza, trattamento dei dati personali e di utilizzo dei Risultati). Il ricorso all'opera di soggetti terzi dovrà avvenire a totale cura, responsabilità e spese della Parte che li coinvolge, rimanendo in ogni caso escluso ogni rapporto tra detti soggetti terzi e l'altra Parte e senza oneri economici aggiuntivi a carico di quest'ultima.

Ciascuna Parte rimane unica responsabile per qualsiasi obbligo o adempimento inerente al rapporto sia con il suo personale, sia con i terzi dalla stessa coinvolti, ivi compresi gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali che ne derivano, nonché in relazione a eventuali diritti d'autore, diritti di proprietà industriale e qualunque altro diritto di privativa. Di conseguenza, ciascuna Parte terrà indenne e manlevata l'altra Parte da qualsiasi pretesa avanzata in qualunque sede e a qualsivoglia titolo da parte del proprio personale e dei terzi dalla stessa coinvolti nelle attività.

Articolo 8 - Uso dei segni distintivi

Ciascuna delle Parti non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.

Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l'esclusiva titolarità dei propri marchi e l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi concessa all'altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o concessione di alcun diritto sui marchi medesimi.

Articolo 9 – Rispetto di specifiche normative

L'Ente dichiara:

- a. di impegnarsi, nell'esecuzione del presente Protocollo e degli Accordi Attuativi, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) a adottare in ogni caso, nell'esecuzione del Protocollo e degli Accordi Attuativi, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione;
- b. di aver adottato nell'ambito della propria struttura adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il d.lgs. n. 231/2001 e delle condotte di corruzione in genere;
- c. di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione del Protocollo e degli Accordi Attuativi, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Articolo 10 - Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti, dati (ivi compresi i dati personali) dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del Protocollo e/o di un Accordo Attuativo.

L'obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;
- la Parte detentrica delle informazioni riservate informi il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;

- le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;
- le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrica o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima della divulgazione delle stesse.

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica Autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate e, in ogni caso, se consentito dalle normative applicabili, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrica, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Salvi diversi accordi, l'obbligo di riservatezza vincolerà le Parti anche per un periodo di almeno tre anni successivo al termine del Protocollo (o dell'Accordo Attuativo nel corso del quale le informazioni riservate sono state rivelate).

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

In attuazione della normativa vigente, l'Università di Torino ha adottato con D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei dati.

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Protocollo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente Protocollo.

Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Il titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento di Management è l'Università di Torino, con sede in via Verdi 8, 10124 Torino. Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unito.it.

Il titolare del trattamento dei dati per l'Ente è l'Ente stesso, in persona del Sindaco pro-tempore. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: info@comune.balme.to.it

Articolo 12 - Sicurezza sul lavoro e coperture assicurative

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, ciascuna Parte è responsabile del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei propri locali, fermo restando che i soggetti coinvolti nelle attività dovranno comunque uniformarsi e rispettare policy e regolamenti vigenti nelle strutture ospitanti. Gli accordi attuativi potranno determinare specifici obblighi in ragione della tipologia delle attività realizzate.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Protocollo e degli accordi attuativi, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo e/o degli eventuali Accordi Attuativi, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dagli stessi sono regolati dalla legge italiana.

Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

Articolo 14 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al DPR. 131/1986, a cura e spese del richiedente. Le spese per l'imposta di bollo relativa al presente Protocollo sono a carico della Università di Torino, Dipartimento di Management.

L'Università di Torino sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino del 4/07/1996 prot. 93050/96 (rif.art.75) assolve l'imposta di bollo in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972).

Articolo 15 – Varie

Eventuali modifiche al presente Protocollo e/o agli Accordi Attuativi dovranno essere specificamente ed espressamente convenute per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.

Il Protocollo, gli eventuali Accordi Attuativi e i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal Protocollo e dagli Accordi Attuativi dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente effettuate se spedite mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via e-mail, alle Parti ai seguenti indirizzi:

per l'Ente,

c/o la sede legale sita in Via Capoluogo 139, 10070, Balme (TO) mail info@comune.balme.to.it, PEC: balme@pec.comune.balme.to.it;

per il Dipartimento di Management,

c/o la sede legale sita in c.so Unione Sovietica 218bis, 10134 Torino alla c.a. dell'Area servizi alla Ricerca; e-mail: ricerca.economiamanagement@unito.it, PEC: management@pec.unito.it.

La variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Eventuali comportamenti tolleranti, anche reiterati, di una delle Parti al mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dal Protocollo e/o dagli Accordi Attuativi non saranno costitutivi di alcun diritto a favore dell'altra Parte, né modificativi dei suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere i propri diritti.

Fermo quanto espressamente previsto nel Protocollo e/o negli eventuali Accordi Attuativi, le Parti:

- manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività rispettivamente condotte;
- non intendono costituire esclusive, né alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Balme
Il Sindaco
(Giovanni Battista Castagneri)

(f.to digitalmente)

Per l'Università di Torino
il Dipartimento di Management "Valter Cantino"

La Direttrice
(prof.ssa Francesca Culasso)

(f.to digitalmente)

La Direzione Ricerca
La Direttrice
(Dott.ssa Antonella Trombetta)

(f.to digitalmente)
